



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE TERZA CIVILE

così composta:

dr. Gianni Buonomo	consigliere
dr. Mauro Di Marzio	consigliere relatore
dr. Maria Rosaria Rizzo	consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero  
del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno  
vertente

TRA

, con l'avvocato

PARTE APPELLANTE

E

, con l'avvocato

PARTE APPELLATA

\*\*\*

Osserva quanto segue.

§ 1. — La novità dell'istituto che il collegio è chiamato ad applicare giustifica un suo preventivo inquadramento. Stabilisce l'art. 348 *bis* c.p.c. che: «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».

Non ritiene il collegio — sebbene una simile opinione sia stata sostenuta da una parte della dottrina e trovi qualche aggancio nei lavori preparatori — che il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento si risolva in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col *fumus boni iuris* che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari. La sommarietà della cognizione, nel sistema del rito civile, difatti, si presenta, di regola, sotto due distinti profili: a volte intesa come cognizione superficiale, altre volte come cognizione parziale. La

prima forma di cognizione sommaria si riscontra in un'ampia gamma di procedimenti, per l'appunto cautelari, e trova fondamento su una valutazione meramente deliberativa del materiale probatorio allo stato degli atti disponibile, salvo, di norma, il successivo controllo dell'esattezza della decisione sommaria mediante il giudizio di cognizione ordinaria. La seconda si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione, nel quale il giudice conosce della fondatezza della pretesa solo attraverso la documentazione prodotta dal creditore istante.

Con riguardo al giudizio di appello, naturalmente, non può certamente discorrersi di cognizione sommaria perché parziale. Quanto alla configurabilità di una cognizione sommaria perché superficiale, occorre rammentare che l'appello può essere proposto in ragione della ricostruzione del fatto erroneamente operata dal primo giudice ovvero in dipendenza di violazioni di legge dal medesimo commesse:

i) in quest'ultimo caso non ha senso discorrere di cognizione sommaria perché superficiale, dal momento che la cognizione *in iure* non è suscettibile, per sua natura, di evolversi in ragione dello sviluppo del processo e degli ulteriori approfondimenti che, all'interno di esso, possono aver luogo; la cognizione *in iure* è insomma in se stessa cognizione piena;

ii) ma, anche dal versante della ricostruzione del fatto appare tutt'altro che agevole immaginare una cognizione del giudice d'appello meramente sommaria e, come tale, suscettibile di ulteriore approfondimento nel corso ulteriore del processo; il giudizio di appello, infatti, nel suo assetto determinato in particolare dall'ultima riforma, è pressoché integralmente chiuso ad ogni novità di alcun genere, sia sul piano delle allegazioni che delle acquisizioni probatorie: esso, al di fuori di ipotesi marginali, certamente non avute di mira dal legislatore, si riassume cioè nel riesame del materiale già acquisito in primo grado ai fini della verifica di ben determinati errori commessi dal primo giudice nella ricostruzione del fatto; per altro verso, il giudizio di appello, con riguardo alla ricostruzione del fatto, non è compiuto nel vuoto ovvero sulla base di acquisizioni probatorie soltanto provvisorie, bensì, almeno di regola, sulla base del materiale probatorio già raccolto dinanzi al primo giudice; ed il

giudice d'appello è tendenzialmente vincolato agli accertamenti di fatto compiuti in primo grado; neppure a tal riguardo, dunque, ha senso discorrere di cognizione sommaria, e tantomeno di *fumus boni iuris*, giacché il giudice fonda la propria decisione sulla valutazione delle intere risultanze del giudizio di primo grado, destinate perlopiù a rimanere ferme in quello di secondo.

Insomma, la cognizione *in iure* non è cognizione sommaria perché non può esserlo; la cognizione della ricostruzione del fatto non è di regola sommaria perché si fonda sulla valutazione dell'intero materiale acquisito in primo grado, riguardato attraverso la duplice lente della sentenza impugnata e, quindi, dei motivi di impugnazione.

L'aggettivo «sommario» è poi adoperato nella locuzione «Del procedimento sommario di cognizione», che intitola il capo aperto dall'art. 702 *bis* c.p.c.: ma, in questo caso, sembra doversi ritenere, con buona parte della dottrina, che la cognizione non sia sommaria, ma piena, sebbene attuata attraverso un procedimento semplificato ed informale.

Posta tale premessa, sembra allora potersi dire che l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è *prima facie* infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio-giustizia, che non sono illimitate: questo, a parere del collegio, è il senso della riforma, volta ad interdire l'accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose. L'ordinanza di cui all'art. 348 *bis* c.p.c., per questa via, si inserisce in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza.

Appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato. Si può dire, quindi, che l'ordinanza di cui all'art. 348-*bis* c.p.c. non ha un contenuto concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza: essa manca invece di tutto ciò che è superfluo a fronte di un appello manifestamente privo di fondamento.

Ciò, del resto, è reso manifesto dalla previsione del successivo art. 348 *ter* c.p.c. concernente il ricorso per cassazione

contro la «doppia conforme». Tale disposizione, infatti, circoscrive l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello «è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata»: il che vuol dire che l'ordinanza dichiarativa della ammissibilità non si allontana, sotto il profilo contenutistico, dalla sentenza, tanto che la motivazione dell'una può essere raffrontata con l'altra al fine di verificare se il giudice d'appello abbia deciso, in fatto, sulla falsariga della decisione adottata dal primo giudice. Il meccanismo della «doppia conforme» è d'altronde previsto anche per il giudizio di appello conclusosi come di norma con sentenza: il che val quanto dire, a conferma di quanto appena osservato, che tanto l'ordinanza di inammissibilità *ex art. 348-bis c.p.c.* quanto la sentenza d'appello, se fondate sulle medesime ragioni in fatto che la sentenza di primo grado, producono l'identico effetto di precludere il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.. Anche questa osservazione, allora, rende manifesto che l'ordinanza e la sentenza si pongono da un punto di vista contenutistico sullo stesso piano.

Si potrebbe dire — volendo paragonare un filtro all'altro — che l'ordinanza di cui all'art. 348 *bis* c.p.c. abbia un contenuto analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 375, n. 5, c.p.c.: ordinanza cui — è da credere — nessuno attribuirebbe natura di provvedimento a cognizione sommaria, trattandosi di provvedimento soltanto semplificato rispetto alla sentenza.

§ 2. — In questo caso \_\_\_\_\_ è stata condannata con sentenza passata in giudicato per il delitto di ingiurie e minacce aggravate in danno dell' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. La sentenza penale di primo grado del tribunale di \_\_\_\_\_ ha inoltre condannato la \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

La sostanza della vicenda penale è riassunta nei suoi tratti essenziali nella sentenza della corte d'appello penale di \_\_\_\_\_, che (salvo per la dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai reati contravvenzionali *medio tempore* prescritti) ha confermato la citata sentenza di primo grado del tribunale di \_\_\_\_\_ ed è stata in seguito confermata dalla sentenza

della quinta sezione penale della corte di cassazione.

La menzionata sentenza della corte d'appello ricorda che la teste aveva riferito di offese (e altro) e minacce (v. e) rivolte per telefono e continuativamente alla stessa ma anche a sua figlia i fatti erano iniziati nell'agosto-settembre e la voce percepita via telefono era sempre quella della ; aveva aggiunto in particolare che il l'imputata era entrata in casa sua nonostante il tentativo di opposizione anche della domestica d aveva afferrato il telefono con cui cercava di chiamare i carabinieri gettandolo per terra tanto da non farlo funzionare più; inoltre il la aveva preso a calci la sua porta di casa imprimendo inoltre delle croci con un arnese sulla medesima porta e su quella della l tanto aveva appreso la lalla che aveva visto l'imputata dallo spioncino); vi erano state poi telefonate offensive e minacciose e comunque di disturbo per la reiterazione giunte nello d le quali erano rivolte tanto a tale che alla che frequentava lo

§ 3. — All'esito del giudizio penale, l ha agito in giudizio nei confronti della , chiedendone condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.

La convenuta ha resistito.

Il tribunale di con sentenza , ha accolto la domanda osservando:

i) che ai sensi dell'articolo 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti della convenuta aveva efficacia di giudicato, nell'intrapreso giudizio di danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo aveva commesso;

ii) che, essendo stata pronunciata in sede penale sentenza di condanna generica, al giudice civile non restava che quantificare il danno;

iii) che tale danno doveva essere provato nel *quantum* e che la prova si desumeva dalle testimonianze raccolte, dalle quali

era risultato che la \_\_\_\_\_, nell'arco temporale compreso tra il \_\_\_\_\_ ed il \_\_\_\_\_, era molto spaventata, tanto da farsi sempre accompagnare da qualcuno;

iv) che il danno in questione non poteva che essere liquidato equitativamente ai sensi dell'articolo 1226 c.c., trattandosi di danno intrinsecamente non suscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare, e che la liquidazione poteva essere effettuata in € 10.000,00, tenuto conto della gravità delle frasi e delle condotte minacciose poste in essere in un significativo arco temporale.

§ 4. — \_\_\_\_\_ ha proposto appello (con atto notificato il \_\_\_\_\_) con quattro motivi con cui ha in breve sostenuto:

a) che il tribunale avrebbe erroneamente applicato l'articolo 185 c.p. e gli articoli 539 e 651 c.p.p., sull'assunto che la sentenza penale non avrebbe nella specie fatto stato, dal momento che i reati commessi erano reati non di danno ma di pericolo, mentre il primo giudice si era limitato a quantificare il danno, peraltro senza avvalersi di prove certe, non essendo lo spavento documentato con certificazioni mediche, dalle quali avrebbe dovuto risultare l'innalzamento della pressione del sangue, l'aumento del battito cardiaco, lo svenimento, ossia fatti tali da provare il pregiudizio morale; in particolare secondo la

\_\_\_\_\_ la danneggiata non avrebbe provato *«che tutto il giorno aveva paura», «che perdeva la memoria, la concentrazione», «che era disattenta, quotidianamente», «che si sentiva troppo stanca e improvvisamente “vuota” dal punto di vista mentale tanto da essere incapace di adeguarsi normalmente alla vita di tutti i giorni»;*

b) che il tribunale avrebbe nuovamente violato le già menzionate disposizioni poiché, *«invece di verificare la gravità effettiva del danno, verificava la gravità effettiva delle frasi e delle condotte minacciose poste in essere, da parte della (presunta) responsabile, come se le frasi e le condotte, di per sé, fossero probanti del danno lamentato, mentre le stesse erano in idonee a provare il danno lamentato»;*

c) che il tribunale avrebbe ancora una volta violato le già menzionate disposizioni poiché avrebbe riconosciuto il

risarcimento del danno pur in mancanza della prova di un transeunte turbamento psicologico, sicché «*la domanda dalla stessa proposta, era infondata, e andava rigettata, avendo "giurato" i testimoni, dalla stessa indicati, che la stessa - , svolgesse regolarmente il proprio lavoro, sia in che nel suo nonché che svolgesse tutte le ulteriori attività extralavorative, e che tali fatti non provando che la stessa, fosse in tale "lungo periodo" in evidente stato di turbamento, psicologico (quindi non spaventata) che le impediva di svolgere anche le ordinarie occupazioni*»; inoltre, a quanto par di capire, i testi, secondo l , non sarebbero stati attendibili;

d) che la liquidazione della misura di € 10.000,00 sarebbe stata «*meramente apodittica*». mentre la somma avrebbe dovuto essere di «*congrua equità*», mentre gli € 10.000,00 riconosciuti «*non sono altro che, € 1100,00, mensili, per un pregiudizio dovuto a minacce sporadiche e non dalla mattina alla sera!!!*».

§ 5. — L'appello spiegato è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Tale decisione si fonda sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata. Ed infatti:

i) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la sentenza penale di condanna, recante altresì la condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, comportasse la fondatezza della domanda spiegata sotto il profilo dell'*an*;

ii) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la prova del *quantum* potesse essere desunta dalle testimonianze raccolte, riguardo alle quali non emerge del resto alcun profilo di inattendibilità;

iii) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che attraverso le testimonianze fosse stato dimostrato un permanente stato di turbamento emotivo, descritto come spavento, tale da alterare lo stato interiore della vittima, producendo altresì una modificazione peggiorativa delle sue abitudini di vita, poiché costretta, in ragione della permanente condizione di paura, a farsi accompagnare sia nelle situazioni di lavoro, che nella vita personale;

iv) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che il danno non patrimoniale in discorso potesse essere liquidato soltanto equitativamente;

v) del tutto condivisibilmente il tribunale ha ritenuto che il pregiudizio patito, tenuto conto della reiterazione della condotta lesiva e della sua gravità dovesse essere liquidato nella misura di € 10.000,00.

§ 6. — Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'articolo 348 *bis* c.p.c. dichiara inammissibile l'appello proposto da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, condannando l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2400,00, di cui € 150,00 per esborsi ed il resto per compenso.

Roma,

Il presidente

IL CASO.it